

## ORDINANZA N. 5 / 2020

### MISURE PREVENTIVE ED URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

#### IL SINDACO

- **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2020;
- **PRESO ATTO** del Decreto Legge del 23 Febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- **RICHIAMATA** l'ordinanza datata 21 Febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **VISTI** gli artt. 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 1/2018;

#### ORDINA

1. la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso (cortei funebri e processioni), anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2. chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
3. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
4. sospensione di ogni viaggio di istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero; previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'organizzazione mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda Sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'Autorità Sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
5. sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, a tal proposito verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento Regionale per i servizi di front-office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti;

6. applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva, diffusiva per il personale sanitario e dei servizi essenziali, a tal proposito verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento Regionale;

7. chiusura delle attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali, così come di seguito disposto:

- bar, locali notturni e qualsiasi altro locale notturno di intrattenimento e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18:00 alle ore 6:00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali (si ritengono esclusi: ristoranti, attività artigianali, attività di servizio come ad esempio acconciatori, estetica, assistenza informatica, pompe funebri, con la ratio di evitare assembramenti di più persone nello stesso luogo);

- per gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nei giorni di Sabato e Domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

La presente ordinanza, contingibile ed urgente, ha validità immediata e fino al 1 Marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

## DISPONE

inoltre la sospensione temporanea dell'apertura degli uffici comunali. I predetti uffici saranno disponibili telefonicamente, previo appuntamento e negli orari come indicato da apposito avviso, reso pubblico sul sito internet istituzionale dell'Ente e comunque sarà disposto l'ingresso alla sede municipale in modo singolo così da evitare l'aggregazione o assembramento di più persone.

Il presente provvedimento verrà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Gazzada Schianno.

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n° 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da porre nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

**Tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.**

IL SINDACO  
Paolo TREVISAN

